

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **169**

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 16.10.2019, in ordine alla compatibilità della professione forense con un incarico di esperto giuridico ex art. 168 D.P.R. 18/1967, da svolgersi presso l'Ambasciata di Italia a Pechino.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

- Sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.D.F. che sostanzialmente vieta all'avvocato di esercitare le attività tassativamente indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense;

- l'elencazione contenuta nell'ultima citata norma va considerata in senso tassativo, cosicché quanto la legge non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense;

- secondo il giudice disciplinare di legittimità la ratio della disciplina della incompatibilità è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento del mandato professionale.

Sicché, ai fini dell'incompatibilità, non rileva la natura subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua anche relativa stabilità ("impiego") e, quando, non si trattava di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale (Cass. Sez. un. n. 14810/2009; Cass. Sez. un. n. 28170/2008);

- in ogni caso, nella valutazione della compatibilità, l'avvocato deve osservare quanto disposto dalla legge professionale forense (art. 2, comma 1: "L'avvocato è un libero professionista, che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6"), anche sulla necessità che l'esercizio della professione sia effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21, comma 1, e D.M. 25 febbraio 2016, n. 47), salva la facoltà per l'iscritto di chiedere la sospensione (art. 20, comma 2);

- si deve infine evidenziare come l'avviso per la procedura selettiva, alla quale intende partecipare l'istante, indichi testualmente che "l'incarico viene svolto a tempo pieno e

presuppone la permanenza continuativa a Pechino. La funzione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale, anche a tempo determinato”.

- rilevato - che, contrariamente a quanto contemplato nel previgente Codice deontologico (all'art. 16), oggi l'avvocato, trovandosi "nel dubbio", non ha più il dovere (né la facoltà) di richiedere sul punto il parere del proprio Consiglio dell'ordine;

- che, in ogni caso, le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: art. **6 CDF**; art. **18 LP**; dovere di evitare incompatibilità; consulente giuridico; impiego pubblico